

**COMUNE DI MEZZANO***Provincia di Trento***Verbale di deliberazione N. 8 del 17-02-2016
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: *approvazione modifiche allo Statuto comunale - adeguamento alla L.R. 9.12.2014 n. 11.*

L'anno **Duemilasedici** addì **Diciassette** del mese di **Febbraio** alle ore **20:00** nella sede di municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
ORLER Ferdinando	X			BONAT Clara	X		
ALBERTI MICHELE	X			BOND MICOL	X		
NICOLETTO PIERO	X			ORLER MARIALUCIA	X		
ORLER SAMUELE	X			ORSINGHER Ivano	X		
ORSINGHER Mirco	X			PISTOIA Ferruccio	X		
ROPELE ANNAMARIA	X			ZENI Lino	X		
ZUGLIANI GIAMPIERO	X			ZUGLIANI Mario	X		
ZUGLIANI MIRELLA	X						

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale supplente Dott. Giovanni NICOLAO

Il sig. **ORLER Ferdinando**, in qualità di **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: approvazione modifiche allo Statuto comunale - adeguamento alla L.R. 9.12.2014 n. 11.

Premesso che:

lo Statuto del Comune di Mezzano è stato approvato con deliberazione n.27 del 22.4.1994 e modificato successivamente con deliberazioni n.18 del 18.3.1996, n.9 del 9.4.2001, n.54 del 5.11.2007, n.20 del 7.7.2014 e n. 26 del 11.06.2015.

La L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 “Disposizioni in materia di enti locali” contiene alcune disposizioni che richiedono l’adeguamento degli statuti comunali alle norme della legge medesima.

In particolare l’art. 17 della L.R. 11/2014 (che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1), prevede un nuovo istituto nel panorama ordinamentale comunale, con finalità di democrazia diretta: il referendum confermativo statutario. La norma regionale dispone che, entro i 30 giorni di affissione all’albo pretorio delle modifiche statutarie, può essere chiesto il referendum confermativo delle stesse, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge; il numero di sottoscrizioni richieste a sostegno dell’iniziativa non può superare il 10% (nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale; il termine per la raccolta delle sottoscrizioni è di 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum e non è previsto un quorum strutturale minimo per la validità del referendum confermativo. Per quanto non previsto dall’art. 17 della L.R. 11/2014 trovano applicazione le previsioni contenute nell’art. 50 della L.R. 1/1993 (corrispondente all’art. 77 del T.U.LL.RR.O.CC.).

L’art. 18 della L.R. 11/2014 introduce poi alcune modifiche allo strumento del referendum popolare, disciplinato dall’art. 50 della L.R. n. 1 del 1993 (corrispondente all’art. 77 del T.U.LL.RR.O.CC.); tale articolo impegna le amministrazioni ad apportare ai rispettivi statuti una serie di modifiche puntuali che nel loro insieme disegnano un rafforzamento dello strumento referendario: riduzione del numero di sottoscrizioni richieste a sostegno dell’iniziativa, ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle medesime, riduzione e diversificazione per fasce demografiche del quorum strutturale, oneri informativi, con garanzia di imparzialità, posti a carico dell’amministrazione.

Sottolineato che le proposte di adeguamento dello Statuto comunale alle vigenti disposizioni regionali riguardano:

-inserimento dell’art. 16 bis “Referendum confermativo statutario”;

-modifica dei commi 1,2 e 5 dell’art.13, modifica del comma 2 lett. e) dell’art.14, modifica del comma 3 dell’art.15 e aggiunta del comma 5 all’articolo medesimo, il tutto come di seguito evidenziato:

TESTO VECCHIO	TESTO NUOVO
CAPO IV - REFERENDUM Art. 13 - Norme generali 1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-	CAPO IV - REFERENDUM Art. 13 - Norme generali 1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo, nonché confermativo dello statuto come

amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Il referendum può essere richiesto dai due terzi dei consiglieri o, attraverso un comitato promotore composto di almeno cinque cittadini, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purchè in numero almeno pari a quaranta.

3. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purchè siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate, se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro uno mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 14 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

disciplinato dal successivo articolo 16/bis, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.

2. Il referendum può essere richiesto dai due terzi dei consiglieri o, attraverso un comitato promotore composto di almeno cinque cittadini, **dal 10% degli elettori** iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purchè in numero almeno pari a quaranta.

3. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purchè siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.

5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate, se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione **almeno il 30%** degli aventi diritto al voto.

6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro uno mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

Art. 14 - Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;

<p>d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; e) allo Statuto comunale e al regolamento interno del Consiglio comunale; f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione; g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti; h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e relative variazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 - Norme procedurali</p> <p>1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.</p> <p>2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.</p> <p>3. Dopo la verifica di ammissibilità, il comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi due mesi.</p> <p>4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 - Referendum consultivo e propositivo</p> <p>1. Il referendum consultivo e quello propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.</p> <p>2. Se il referendum consultivo e quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.</p>	<p>c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; e) allo Statuto comunale (con l'eccezione del referendum confermativo dello statuto come disciplinato dal successivo articolo 16/bis) e al regolamento interno del Consiglio comunale; f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione; g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti; h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e relative variazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15 - Norme procedurali</p> <p>1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.</p> <p>2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.</p> <p>3. Dopo la verifica di ammissibilità, il comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.</p> <p>4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.</p> <p>5. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini</p> <p style="text-align: center;">Art. 16 - Referendum consultivo e</p>
--	---

propositivo

1. Il referendum consultivo e quello propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il referendum consultivo e quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Articolo 16/bis

Referendum confermativo statutario

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.

2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.

3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Statuto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

evidenziato che per maggiore completezza e semplicità di lettura è stato predisposto un nuovo testo dello Statuto comunale, integrato con le modifiche apportate con la presente deliberazione;

visto il "Regolamento interno del Consiglio comunale";

vista al circolare n. 5/EL/2014 della Regione Trentino – Alto Adige di data 30 dicembre 2014 ed allegato testo con note di commento alle novità introdotte dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;

preso atto di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.Reg. n. 3/L/2005 che prevede:

- lo statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie (comma 2);
- lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale nella Regione e affisso all'albo comunale pretorio per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'albo pretorio del comune (comma 3);
- copia dello statuto è inviata alla Giunta Regionale ed al Commissariato del Governo competente (comma 4);

visto lo Statuto comunale;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (Zeni Lino, Orsingher Mirco e Alberti Michele), contrari n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche allo Statuto comunale in adeguamento alle disposizioni introdotte dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, come segue:
-inserimento dell'art. 16 bis "Referendum confermativo statuario";

-modifica dei commi 1,2 e 5 dell'art.13, modifica del comma 2 lett. e) dell'art.14, modifica del comma 3 dell'art.15 e aggiunta del comma 5 all'articolo medesimo, il tutto come di seguito evidenziato:

TESTO VECCHIO	TESTO NUOVO
<p style="text-align: center;">CAPO IV - REFERENDUM Art. 13 - Norme generali</p> <p>1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.</p> <p>2. Il referendum può essere richiesto dai due terzi dei consiglieri o, attraverso un comitato promotore composto di almeno cinque cittadini, da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purchè in numero almeno pari a quaranta.</p> <p>3. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".</p> <p>4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purchè siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.</p> <p>5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate, se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.</p> <p>6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro uno mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 - Esclusioni</p> <p>1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV - REFERENDUM Art. 13 - Norme generali</p> <p>1. Il Comune riconosce il referendum consultivo e propositivo, nonché confermativo dello statuto come disciplinato dal successivo articolo 16/bis, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.</p> <p>2. Il referendum può essere richiesto dai due terzi dei consiglieri o, attraverso un comitato promotore composto di almeno cinque cittadini, dal 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale, purchè in numero almeno pari a quaranta.</p> <p>3. Nella richiesta, i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".</p> <p>4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, purchè siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.</p> <p>5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate, se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.</p> <p>6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica; il Consiglio comunale o la Giunta, entro uno mese dalla proclamazione dei risultati, iscrivono all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 - Esclusioni</p> <p>1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del</p>

2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

- a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
- b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
- c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
- d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;
- e) allo Statuto comunale e al regolamento interno del Consiglio comunale;
- f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
- g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
- h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e relative variazioni.

Art. 15 - Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Dopo la verifica di ammissibilità, il comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro i successivi due mesi.

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

Art. 16 - Referendum consultivo e propositivo

1. Il referendum consultivo e quello propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

2. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune e delle Aziende speciali;

e) allo Statuto comunale **(con l'eccezione del referendum confermativo dello statuto come disciplinato dal successivo articolo 16/bis)** e al regolamento interno del Consiglio comunale;

f) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;

g) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;

h) ai piani territoriali e urbanistici, ai piani per la loro attuazione e relative variazioni.

Art. 15 - Norme procedurali

1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente.

2. Il Comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.

3. Dopo la verifica di ammissibilità, il comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni, da compiersi entro **i centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.**

4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

5. L'Amministrazione comunale assicura

2. Se il referendum consultivo e quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini

Art. 16 - Referendum consultivo e propositivo

1. Il referendum consultivo e quello propositivo sono finalizzati a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il Comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

2. Se il referendum consultivo e quello propositivo sono ammessi, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti.

Articolo 16/bis

Referendum confermativo statutario

1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.

2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.

3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum

confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Statuto.

2. di disporre la pubblicazione di tali modifiche dello Statuto comunale, nel testo di cui sopra, nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, dando atto che le modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
3. di inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento.
4. di approvare il testo definitivo dello Statuto comunale, integrato con le modifiche qui da ultimo apportate, nel testo coordinato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.



RICORSI AMMINISTRATIVI

Si rammenta ai sensi dell'art.5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to ORLER Ferdinando

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
f.to Lino ZENI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SUPPLENTE
f.to dott. Giovanni NICOLAO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P. .Reg. 01.02.2005, N. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno li **22-02-2016** all'Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per trenta giorni consecutivi.

Mezzano li **22-02-2016**.-

Il Segretario comunale supplente
f.to dott. Giovanni NICOLAO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzano li **22-02-2016**.-

Il Segretario comunale supplente
dott. Giovanni NICOLAO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ai sensi del 2° comma dell'art.100 del D.P.G.R. 27/02/1995 N.4/L.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denunce di incompetenza o contrasto con atti d'indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10.

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze di opposizione ai sensi dell'art. 52 comma 13 della Legge Regionale 1/93 come modificato dalla Legge Regionale 10/98.

Mezzano li,

Il Segretario comunale supplente
f.to dott. Giovanni NICOLAO